Allegato "A" ad atto in data 20 luglio 2022, Racc. n. 2638

STATUTO DELLA "FONDAZIONE EBEN EZER ETS"

ART. 1

GENESI E DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita la **"FONDAZIONE EBEN EZER ETS".**

E' volontà dei fondatori provvedere che i soggetti meno abbienti e meno fortunati possano trovare un aiuto concreto mediante l'impegno nel sociale e nella beneficenza.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore di cui al Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e del Codice Civile ed è iscritta nel RUNTS.

ART. 2

SEDE

2.1 La sede della Fondazione è nel Comune di Vittoria (RG), Via Ciro Menotti n. 21.

2.2 La Fondazione potrà modificare la propria sede con delibera del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la sede nel Comune di Vittoria. In nessun caso la sede potrà essere trasferita in un diverso Comune, salvo provvedimento dell'Autorità giudiziaria o amministrativa.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e l'attuazione di iniziative del più alto interesse sociale, mediante lo

svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 numero 166 e successive modifiche, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 (lettera u dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017);
- cura di procedure di adozione internazionale (lettera x dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017);
- assistenza alle persone che si trovano in condizioni economiche disagiate;
- la protezione sotto il profilo fisico e morale dell'infanzia comunque abbandonata o priva di assistenza;
- lo sviluppo dell'istruzione e della cultura negli strati meno elevati della popolazione.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al

Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione messo a disposizione dai soci Fondatori di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero);

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a

integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere

innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori e componenti degli Organi della Fondazione, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7

FONDATORI

7.1 Sono fondatori della Fondazione i signori:

SALAFIA ANTONINO

SALAFIA GAETANO

SALAFIA ALESSIO

CALABRESE DANIELE

7.2 I Fondatori hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un

componente dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza.

ART. 8

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

8.1 Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti.

8.2 Sono Uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 Il Consiglio di Amministrazione sarà sempre composto di tre membri. Inizialmente esso è composto dai Fondatori SALAFIA ANTONINO, SALAFIA GAETANO, SALAFIA ALESSIO. Qualora nel corso degli anni venga a mancare per morte ovvero dimissioni ovvero interdizione giudizialmente dichiarata uno dei Fondatori, gli altri due provvederanno a sostituirlo. Qualora venisse a mancare per una delle cause sopra indicate un secondo Fondatore, l'ultimo Fondatore rimasto provvederà alla nomina del sostituto.

I Fondatori nominati sono membri del Consiglio di

Amministrazione a vita ovvero fino a dimissioni, ovvero fino a interdizione giudizialmente dichiarata.

9.2 Solo in caso di morte di tutti i Fondatori ovvero per una delle cause sopra indicate, per la nomina del Consiglio di Amministrazione si applicherà quanto previsto ai successivi punti da 9.3 a 9.7.

9.3 Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere nominato come segue:

- un componente sarà nominato dal Parroco Pro Tempore della Parrocchia di Ragusa ovvero dal Vescovo qualora la Parrocchia sia stata per qualunque causa sciolta o sia vacante;

- un componente sarà nominato dal Sindaco del Comune di Ragusa ovvero da Sua Eccellenza il Prefetto di Ragusa qualora il Comune non esista più o sia commissariato;

- un componente sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Ragusa.

9.4 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

9.5 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

9.6 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

9.7 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto al numero 9.3. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

9.8 Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

9.9 In particolare:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- approva il regolamento relativo all'erogazione dei servizi;
- nomina, determinandone il compenso, l'Organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi e promuove l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di

quelle inerenti allo scopo e alle finalità che non potranno mai essere modificati, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione.

9.10 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un altro membro, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

9.11 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

9.12 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

9.13 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

9.14 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della

Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

9.15 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

9.16 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

ART. 10

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza dei due terzi dei membri.

10.2 Ogni membro ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 11

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VICE PRESIDENTE VICARIO

11.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti; il Presidente deve essere un Fondatore fino a che tutti i Fondatori non saranno venuti a mancare per morte, dimissioni ovvero per interdizione giudizialmente dichiarata.

11.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o

giurisdizionale, nominando avvocati.

11.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 12

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

12.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

12.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'articolo 30 del Codice del Terzo settore.

12.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione nomina anche un Revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

12.4 Qualora l'Organo di controllo sia costituito da revisori iscritti nell'apposito registro, esso esercita altresì la revisione legale dei conti al superamento dei

limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 13

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

13.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà un Liquidatore determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 14

CLAUSOLA DI RINVIO

14.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Salafia Antonino, Salafia Gaetano, Salafia Alessio, Daniele Calabrese, Giombattista Di Blasi, Giuseppina Cobisi teste, Caruso Consuelo teste, Daniele Puglisi Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.L. 82/2005, che si trasmette per gli usi consentiti.